

LIQ. CONT. NN. 11-12/2026

N. 15-1/2026 P.U.

Sent. n. 23/2026 pubbl. il 09/03/2026
Cron. n. : 329/2026
Rep. n. 25/2026 del 09/03/2026
Sent. n. 23/2026 pubbl. il 09/03/2026



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CUNEO

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI
APERTURA LIQ. CONT.

riunito in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Roberta Bonaudi

Presidente relatore

dott. Paola Elefante

Giudice

dott. Elisa Einaudi

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

LETTO il ricorso depositato in data 17.02.2026 da:

DOMENICA DE VINCENZO nata a Carpinone (IS) il 25/12/1962
(DVNDNC62T65B830R) residente in Robilante (Cn), Via Vittorio Veneto n. 58;

BUCCIERI ALTIERO nato a Isernia (IS) il 17.04.1980 (BCCLTR80D17E335Q) residente in
Cuneo (CN) Via Martinetto n. 1;

Rappresentati e difesi dall'avv. CINZIA ROGGERO

per l'apertura della procedura Familiare di LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

RILEVATO che il ricorso è stato proposto dai debitori, che sono stati sentiti a chiarimenti
all'udienza del 3.03.2026

SENTITO il giudice delegato a riferire al Collegio;

OSSERVA

Premesso che con ricorso depositato in data 17.02.2026, DOMENICA DE VINCENZO e
BUCCIERI ALTIERO hanno avanzato proposta di apertura della procedura familiare di
Liquidazione Controllata, ai sensi degli artt. 66 e 268 e segg. del Codice della Crisi di Impresa,
cui è stata allegata la relazione, redatta dall'O.C.C., che espone una valutazione sulla
completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che
illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria delle debitrice;

Ritenuto, alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese, come integrata a
seguito di decreto di convocazione delle parti e dell'OCC:

- che sussista la propria competenza ai sensi dell'art. 27, comma 2, del Codice della Crisi in
ragione del luogo di residenza dei ricorrenti;



Sent. n. 23/2026 pubbl. il 09/03/2026

Cron. n. : 329/2026

Rep. n. 25/2026 del 09/03/2026

Sent. n. 23/2026 pubbl. il 09/03/2026

- che i ricorrenti sono debitori che si trovano in una situazione di sovraindebitamento, secondo la definizione di cui all'art. 2, 1° comma, lett. c), del Codice della Crisi e che gli stessi non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale, ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

-che sussistono i presupposti di cui all'art. 66 CCII atteso che i ricorrenti sono membri della stessa famiglia (madre e figlio) e che, pur non essendo conviventi, allegano e documentano un'origine comune della loro situazione di indebitamento (traente origine da contratto di mutuo ipotecario stipulato il 24.09.2010 con [REDACTED] per l'importo di euro 50.000,00 a favore della sig. DE VINCENZO per lavori di ristrutturazione sull'immobile costituente ancora ad oggi sua residenza, di proprietà per ¼ del figlio e per ¾ della sig. DE VINCENZO: in relazione a tale mutuo, il sig. BUCCIERI prestava anche fideiussione);

- che il ricorso risulta corredato dalla documentazione necessaria per la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria delle debentrici;

Rilevato che non va indagata la meritevolezza in capo al debitore, atteso che *ai fini dell'ammissione del debitore alla procedura di liquidazione controllata sono irrilevanti le condotte serbate dai debitori ed ogni altra ragione che ha determinato la situazione di sovraindebitamento, posto che la liquidazione controllata non è, di per sé, un vantaggio per il richiedente, né ha carattere premiale per cui non può essere negata sulla base di circostanze soggettive riconducibili a presunta negligenza o imprudenza del debitore nella causazione del proprio sovraindebitamento: eventuali profili di mancanza di meritevolezza, ove sussistenti e rilevanti, saranno eventualmente valutati nella successiva fase dell'esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII (Cass. sez. I n. 22074/2025);*

Rilevato che le passività in capo a DOMENICA DE VINCENZO ammontano a euro 85.898, 91:

[REDACTED]	29.817,15 privilegiato ipotecario
[REDACTED]	9.552,73
[REDACTED]	22.559,50
[REDACTED]	23.766,00
[REDACTED]	110,98
[REDACTED]	92,55

Rilevato che le passività in capo a BUCCIERI ALTIERO ammontano a euro Euro 44.054,57,

[REDACTED]	90,44
[REDACTED]	696,50
[REDACTED]	4.281,55
[REDACTED]	9.552,73
[REDACTED]	18.217,24
[REDACTED]	6.164,00



Sent. n. 23/2026 pubbl. il 09/03/2026

Cron. n. : 329/2026

Rep. n. 25/2026 del 09/03/2026

Sent. n. 23/2026 pubbl. il 09/03/2026

1.440,28
337,36

1.462,13

1.812,34

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
Oltre all'impegno di garanzia verso Intesa Sanpaolo spa.

Rilevato che, quanto all'attivo.

(i) BUCCIERI ALTIERO e DOMENICA DE VINCENZO sono comproprietari di immobile sito in Robilante così censito:

- Via [REDACTED]

- Via [REDACTED]

L'immobile è stato stimato dall'OCC in circa euro 70.000,00 tenuto conto della sua condizione e localizzazione.

(ii) la sig. DE VINCENZO è titolare di reddito da pensione per euro 1.001,00 netti al mese;

(iii) il sig. BUCCIERI è proprietario di due autovetture (FIAT [REDACTED], targata [REDACTED], immatricolata nel 2007 stimata simbolicamente in euro 500,00; [REDACTED], targata [REDACTED], immatricolata nel 2010 stimata simbolicamente Euro 500,00); egli è dipendente da novembre 2025 della [REDACTED] con reddito di circa euro 1.400,00 netti mensili (come si desume dagli estratti conto, perché le buste paga sono riferite alla sua precedente attività lavorativa); l'OCC, prendendo a riferimento il triennio 2022-2024 (epoca a cui risaliva il suo incarico anche se il ricorso è stato depositato un anno dopo) il reddito medio era di circa 1.800,00 euro al mese su 13 mensilità, ridotto a causa di pignoramenti del quinto.

Ritenuto, peraltro, che a mente dell'art. 272 u.c., CCII, sono compresi nella liquidazione controllata anche i beni che pervengono al debitore sino alla sua esdebitazione, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi;

Rilevato che la valutazione in ordine alla soglia limite di beni necessari al debitore per il mantenimento suo e della sua famiglia, ex art. 268, comma 4, lettera b), CCII, costituisce un apprezzamento discrezionale del Tribunale, necessariamente operato caso per caso, in una ottica di ragionevole bilanciamento degli interessi in gioco: infatti, il mantenimento del debitore e della sua famiglia non può essere limitato a coprire le esigenze puramente alimentari, pur dovendosi sempre considerare che nella condizione sociale del fallito ha un peso rilevante la sua condizione di debitore verso una collettività di debitori concorrenti; che inoltre nella determinazione della soglia di reddito esclusa deve, altresì, essere valutato l'eventuale apporto economico dei familiari e conviventi, i quali si presume contribuiscano alle spese di mantenimento della famiglia in misura proporzionale al proprio reddito;

Ritenuto che nella specie il limite di quanto occorre al mantenimento del nucleo familiare del



Sent. n. 23/2026 pubbl. il 09/03/2026

Cron. n. : 329/2026

Rep. n. 25/2026 del 09/03/2026

Sent. n. 23/2026 pubbl. il 09/03/2026

debitore ex art. 268, comma 4 lett. b) CCII debba essere fissato quanto alla sig. **DE VINCENZI** in euro 900,00 tenuto conto che la debitrice abita da sola in immobile in proprietà (sicché allo stato non è giustificata la previsione della spesa di euro 300,00 per canone di locazione) e che l'indicazione del fabbisogno mensile in euro 1250,00 è chiaramente sovrabbondante sia per questa ragione, sia perché superiore alla capacità di spesa in rapporto alla pensione goduta; **quanto al sig. BUCCIERI** in complessivi **euro 1.200,00 netti mensili** tenuto conto che: (i) egli affronta una spesa per canone di locazione di euro 315,00 oltre ai consumi e utenze e appare francamente non proporzionato ai redditi un costo per soli alimenti e detersivi di euro 950,00 al mese; (ii) con lui anagraficamente vive il figlio [REDACTED] maggiorenne (nato nel 2005) il quale ha svolto attività lavorativa retribuita per il periodo passato con un reddito mensile medio di euro 900,00 per [REDACTED] e che attualmente sta svolgendo apprendistato per la [REDACTED] con una retribuzione variabile ma sostanzialmente uguale a quella passata; il figlio pertanto, finché è convivente e ha capacità reddituale, è doverosamente tenuto a contribuire alle spese correnti quantomeno per alimentari e utenze; (iii) il debitore percepisce la metà dell'assegno unico per un importo che dagli estratti conto risulta di euro 150,00 circa che non sono assoggettabili alla procedura e quindi contribuiscono al bilancio familiare; (iv) nulla è dato sapere della collocazione e degli accordi informali tra genitori quanto alla figlia minore Francesca del 2011;

Ritenuto che, quanto alle autovetture, l'art. 268 co.4 lett. d) esclude dalla liquidazione "*le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge*", tra cui rientra senz'altro l'autovettura utilizzata dal ricorrente quale bene strumentale, che gode, tuttavia, solo di una impignorabilità relativa ai sensi dell'art. 515 ult. comma c.p.c. Pertanto, salvo che per manifesta infruttuosità, dovranno essere oggetto di liquidazione e il ricavato utilizzato per la soddisfazione del ceto creditorio.

Rilevato infine

- che il ricorso risulta corredato dalla documentazione necessaria per la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
- che l'O.C.C. ha attestato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, 3° comma, Codice della Crisi, all'agente della riscossione ed agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali;
- che pertanto la domanda proposta soddisfa i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 del Codice della Crisi ed appare ammissibile;

P.Q.M.

visti gli artt. 66 e 270 del Codice della Crisi

dichiara l'apertura della procedura familiare di **LIQUIDAZIONE CONTROLLATA** nei confronti di:

DOMENICA DE VINCENZO nata a Carpinone (IS) il 25/12/1962 (DVNDNC62T65B830R) residente in Robilante (Cn), Via Vittorio Veneto n. 58;

BUCCIERI ALTIERO nato a Isernia (IS) il 17.04.1980 (BCCLTR80D17E335Q) residente in



Sent. n. 23/2026 pubbl. il 09/03/2026

Cron. n. : 329/2026

Rep. n. 25/2026 del 09/03/2026

Sent. n. 23/2026 pubbl. il 09/03/2026

Cuneo (CN) Via Martinetto n. 1;

NOMINA

Giudice delegato la dott. Roberta Bonaudi e Liquidatore l'O.C.C., rag. Alberto Peluttiero con studio in Cuneo via Bra n. 1

ORDINA

al debitore di depositare, entro sette giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di giorni 60, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;

ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;

ORDINA

la trascrizione della sentenza presso la Conservatoria Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate e presso il P.R.A.;

visto l'art. 150 del Codice della Crisi

DISPONE

che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

dato atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, cod. civ.;

dato atto che, ai sensi dell'art. 268, 4° comma, Codice della Crisi, non sono compresi nella liquidazione i crediti ed i beni indicati da tale norma, ad eccezione di quanto infra stabilito;

Fissa

ex art. 268, 4° comma, Codice della Crisi, il limite di quanto occorre al mantenimento della debitrice DOMENICA DE VINCENZO in euro 900,00 netti mensili e del debitore ALTIERO BUCCIERI in euro 1.200,00 netti mensili (oltre all'assegno unico), mentre il reddito eccedente tali importi sarà assoggettato alla liquidazione;

DISPONE

l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale, con oscuramento dei dati sensibili che riguardano soggetti diversi dai debitori, non essendo secretabili tutti gli atti come richiesto dai ricorrenti;



Sent. n. 23/2026 pubbl. il 09/03/2026

Cron. n. : 329/2026

Rep. n. 25/2026 del 09/03/2026

Manda

Sent. n. 23/2026 pubbl. il 09/03/2026

la Cancelleria per la comunicazione e del presente provvedimento alle ricorrenti ed al Liquidatore nominato.

Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del giorno 09/03/2026

Il Presidente estensore

Roberta Bonaudi

COMUNICATO TELEMATICAMENTE
IN DATA 11/03/2026

AW. ROGERO CINZIA

DR. PELUTTIERO ALBERTO

PH SEDE

IL CANCELLIERE
Stefano Bonaudi

